

Maltrattamenti: il dolo nei reati abituali e nel reato continuato
(Cass. pen., Sez. II, 10 aprile – 7 maggio 2020, sent. n. 13959)

Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti previsto dall'art. 572 c.p., sotto il profilo soggettivo può dedursi la sussistenza del dolo dalla continuità e reiterazione delle azioni aggressive e minacciose in danno della persona offesa, senza che sia necessario per la sua sussistenza una programmazione anticipata delle condotte delittuose.

Ed invero, la natura di reato abituale del delitto in parola non richiede una iniziale preordinazione dolosa unitaria, essendo sufficiente la rappresentazione della preesistenza delle attività vessatorie al momento della reiterazione. Ne consegue che nel reato abituale, il dolo non richiede - a differenza che nel reato continuato - la sussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale la serie di condotte criminose, sin dalla loro rappresentazione iniziale, siano finalizzate; è invece sufficiente la consapevolezza dell'autore del reato di persistere in un'attività delittuosa, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenico - Presidente -

Dott. FILIPPINI Stefano - rel. Consigliere -

Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere -

Dott. CIANFROCCA Pierluigi - Consigliere -

Dott. PACILI Giuseppina A. R. - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.M., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 08/05/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPINI STEFANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CARDIA DELIA che ha concluso per il rigetto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 8 maggio 2019, la corte di appello di Trieste, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del tribunale di Udine del 16 luglio 2018 rideterminava la pena inflitta a M.M. (in ordine ai reati di rapina, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, tutti commessi in danno della moglie I.J.) in anni 2, mesi 6 di reclusione ed Euro 800,00 di multa.

2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del M., avv.to Marco De Sciosciolo, deducendo con distinti motivi:

- violazione [dell'art. 606 c.p.p.](#), lett. b) ed e), erronea applicazione degli [artt. 85 e 88 c.p.](#), mancanza e/o manifesta illogicità, contraddittorietà della motivazione, in ordine ai motivi di gravame con i quali si era dedotta la sussistenza del vizio totale di mente nel quale devono essere fatti rientrare anche stati nevrotici e psicotici non appartenenti a vere e proprie infermità, posto che dalla perizia dell'ausiliario del GUP Dott. S. emergeva la mancanza della capacità di volere perchè affetto da disturbo bipolare che escludeva la possibilità di autodeterminazione; doveva pertanto farsi applicazione della giurisprudenza secondo cui anche i gravi disturbi della personalità rientrano nel concetto di infermità, principio questo specificamente affermato in tema di disturbo analogo dalla pronuncia 6 agosto 2015 n. 34466 e confutarsi la conclusione contraddittoria del perito;

- violazione [dell'art. 606 c.p.p.](#), lett. b) ed e), segnatamente [dell'art. 572 c.p.](#), mancanza e/o manifesta illogicità, contraddittorietà della motivazione, in ordine alla sussistenza del dolo del reato abituale avendo evidenziato il Dott. S. che le azioni del ricorrente trovavano fondamento nella vorticosa alternanza di stati psico-fisici emotivi che impediva ogni forma di progettualità dei fatti delittuosi nonchè la formulazione di alcuna strategia aggressiva nei confronti della moglie, così che la condanna finiva per avere ad oggetto la condizione patologica del soggetto che aveva cagionato stati impulsivi;

- violazione [dell'art. 606 c.p.p.](#), lett. b) ed e), erronea applicazione degli [artt. 628 e 582 c.p.](#), mancanza e/o manifesta illogicità, contraddittorietà della motivazione, anche con riferimento alla richiesta di derubricazione del delitto di rapina nelle ipotesi di cui agli [artt. 610 e 393 c.p.](#), poichè si era affermata la responsabilità per il suddetto delitto senza tenere conto della tesi difensiva della proprietà in capo al M. dell'orologio Rolex sottratto alla moglie, della ricostruzione del fatto che ne evidenziava l'assenza di preordinazione e la attribuibilità ad un impeto incontrollato; in ogni caso mancava la prova della appartenenza alla moglie della cosa, circostanza questa che denotava come l'imputato avesse al più usato violenza per tornare in possesso di un bene allo stesso originariamente appartenente e che la stessa moglie riconosceva essere stato dal medesimo acquistato; si evidenziava ancora che l'azione era stata interrotta, dopo la condotta minacciosa ed inizialmente violenta, dall'intervento del teste D.B. e che la successiva consegna dell'orologio e degli anelli era intervenuta in una seconda occasione senza che fosse stata cagionata alcuna violenza o minaccia alla vittima;

- violazione [dell'art. 606 c.p.p.](#), lett. b) ed e), erronea applicazione degli artt. 62 bis e 133 c.p. mancanza e/o manifesta illogicità, contraddittorietà della motivazione, in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, dovendosi tenere conto del profilo psichiatrico del ricorrente che era stata causa della condotta delittuosa;

- violazione [dell'art. 606 c.p.p.](#), lett. b) ed e), erronea applicazione [dell'art. 89 c.p.](#), mancanza e/o manifesta illogicità, contraddittorietà della motivazione, in ordine alla mancata concessione della predetta circostanza, essendo manifesta la capacità grandemente scemata;

- violazione [dell'art. 606 c.p.p.](#), lett. b) ed e), erronea applicazione [dell'art. 95 c.p.](#), mancanza e/o manifesta illogicità, contraddittorietà della motivazione, con riguardo alla mancata previsione della riduzione di pena per gli stati di intossicazione cronica da uso di stupefacenti accertata nel presente procedimento con riguardo all'abituale assunzione di cocaina.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è proposto per motivi puramente reiterativi di questioni già dedotte alla corte di appello e da questa adeguatamente affrontati e risolti; deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

1.1. Quanto alla prima doglianza, con le specifiche e diffuse argomentazioni esposte alle pagine 5 e seguenti dell'impugnata pronuncia, la corte di appello triestina ha certamente escluso la sussistenza del vizio totale ovvero del vizio parziale di mente facendo riferimento corretto alle inequivocabili conclusioni del perito nominato nel corso del rito abbreviato condizionato, Dott. S., il quale, pur riferendo la sussistenza di una condizione di variabilità dell'umore del M. dovuta ad un disturbo bipolare, escludeva, sia nel contesto della perizia che nel corso dell'audizione in contraddittorio, che tale condizione arrecasse una qualche diminuzione della capacità dello stesso.

Tali valutazioni, in quanto compiute sulla base delle emergenze processuali, appaiono prive dei lamentati vizi, essendosi escluso il vizio totale di mente sulla base delle conclusioni del perito ed essendosi adeguatamente dato atto della valutazione di tale dato processuale ai fini del giudizio, così da escludersi anche qualsiasi vizio di motivazione. Il giudice di appello risulta quindi avere correttamente fatto applicazione del principio dettato dalle Sezioni Unite di questa corte, secondo cui, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i "disturbi della personalità", che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di "infermità", purchè siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. Ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell'imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonchè agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di "infermità" (Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005, Rv. 230317). E, accertato che nel caso di specie il disturbo della personalità non era di consistenza ed intensità tale da incidere sulla capacità, correttamente si escludeva il vizio di mente. Peraltro, occorre ancora ricordare sul punto che, più recentemente, secondo l'orientamento di questa corte in tema di imputabilità, ai fini del riconoscimento della sussistenza del vizio totale o parziale di mente acquistano rilievo solo quei disturbi della personalità di tale consistenza e gravità da determinare, in concreto, una situazione psichica che impedisca al soggetto di gestire le proprie azioni e faccia sì che non ne percepisca il disvalore (Sez. 1, n. 14808 del 04/04/2012, Rv. 252289), circostanza questa che il giudice di appello ha escluso sulla base di un preciso giudizio di fatto non sindacabile nella presente sede.

1.2 In relazione al secondo motivo, parimenti esaustiva e priva di qualsiasi erronea applicazione di legge si profila la valutazione operata dal giudice di appello il quale, correttamente distinguendo tra coscienza e volontà dell'azione e motivi a delinquere, ha sottolineato come il dolo del reato di maltrattamenti si ricavasse dalla continuità e reiterazione delle azioni aggressive e minacciose in danno della moglie, senza che sia necessario per la sua sussistenza una programmazione anticipata

delle condotte delittuose; invero, l'abitudine della condotta è profilo oggettivo della stessa ma non richiede una iniziale preordinazione dolosa unitaria, essendo sufficiente la rappresentazione della preesistenza delle attività vessatorie al momento della reiterazione. La corte di appello ha così fatto corretta applicazione del principio secondo cui, nel reato abituale, il dolo non richiede - a differenza che nel reato continuato - la sussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale la serie di condotte criminose, sin dalla loro rappresentazione iniziale, siano finalizzate; è invece sufficiente la consapevolezza dell'autore del reato di persistere in un'attività delittuosa, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice (Sez. 6, n. 15146 del 19/03/2014, Rv. 259677). Non rileva pertanto che il M. non avesse preordinato la condotta in danno della moglie, essendo sufficiente ai fini della responsabilità ex [art. 572 c.p.](#), che lo stesso all'atto della reiterazione delle condotte aggressive e minacciose fosse consapevole della prosecuzione delle stesse, pur in assenza di una unitaria strategia aggressiva che non costituisce elemento del reato e non si richiede quindi entri nel fuoco dell'elemento soggettivo.

1.3 Quanto alle diverse doglianze avanzate con il terzo motivo, l'appartenenza dell'orologio alla vittima appare affermata dai giudici di merito sulla base delle dichiarazioni della stessa, acquisite e valutate nel giudizio abbreviato; il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare pertanto conforme ai criteri dettati da questa Corte, secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate [dall'art. 192 c.p.p.](#), comma 3, possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104). E, nel caso in esame, a fronte dell'affermazione proveniente dalla moglie del ricorrente circa la precedente donazione dell'orologio, che non risulta smentita da alcun elemento e che è anzi riscontrata proprio dalle modalità della sottrazione violenta, la tesi della appartenenza al M. viene reiterata senza elementi specifici di suffragio; peraltro, la corte di appello sottolinea pure come ad essere stati sottratti in occasione dell'episodio del (OMISSIS) siano stati oltre al Rolex anche degli anelli di sicura appartenenza alla I., così che la sussistenza del reato di rapina sarebbe ugualmente configurabile. Ne consegue, pertanto, che correttamente veniva esclusa la sussistenza del reato di esercizio arbitrario poichè la precedente donazione esclude comunque la possibilità di ritenere che la violenza venne commessa per la realizzazione di un diritto alla restituzione del bene, circostanza peraltro neppure prospettabile rispetto ad altri oggetti sottratti in quella stessa occasione (gli anelli).

In relazione poi alla deduzione della separazione temporale dei due momenti, che renderebbe non configurabile la rapina trattandosi piuttosto di semplice violenza privata, il giudice di appello, con valutazione conforme a quella compiuta in primo grado e pertanto costituente un unico apparato argomentativo, ha evidenziato come a fronte della aggressione iniziale alcun rilievo decisivo poteva assumere l'intervento del teste D.B. poichè in occasione del secondo accesso, presso il negozio ove la vittima prestava in quel momento servizio, il M. proseguiva nella condotta minacciosa all'esito della quale, ingenerata nella I. una condizione di forte timore, otteneva la consegna degli oggetti di valore; e tale valutazione la corte di appello risulta avere compiuto non soltanto in forza delle dichiarazioni della persona offesa, bensì anche riportando per stralcio la deposizione di ben due testimoni (B. e D.B.) che confermavano proprio la consumazione di condotte minacciose a fronte

della quale il ricorso prospetta una lettura alternativa di dati processuali che oltre a non essere consentita nel giudizio di legittimità è anche avanzata senza indicare gli elementi probatori sui quali viene basata.

1.4 Con riguardo agli ulteriori motivi avanzati, priva dei lamentati vizi di violazione di legge e difetto di motivazione appare la decisione della corte di appello; difatti il giudizio di bilanciamento delle circostanze nei termini dell'equivalenza appare fondato sulle medesime considerazioni già valutate dal giudice di primo grado, che aveva sottolineato la gravità dei fatti, la reiterazione degli stessi, l'assenza di qualsiasi respiscenza nei confronti della moglie, e tale valutazione non è censurabile nella presente sede. Invero, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

1.5 Ancora, l'esclusione della attenuante di cui [all'art. 89 c.p.](#), viene adeguatamente argomentata a pagina 11 della impugnata pronuncia con riferimento alle conclusioni della disposta perizia che hanno escluso anche una condizione scemata della capacità di intendere tale valutazione in quanto ancorata a precisi elementi probatori è evidentemente priva dei lamentati vizi.

1.6 Infine, quanto alla doglianza avanzata in relazione alla attenuante di cui [all'art. 95 c.p.](#), deve rilevarsi ai sensi [dell'art. 591 c.p.p.](#), comma 4, la genericità del motivo proposto in sede di appello, così che non sussiste il lamentato difetto di motivazione; invero dall'analisi della impugnazione proposta avverso la sentenza di primo grado risulta che nella proposizione dell'ultima ragione di doglianza si faceva riferimento alla sussistenza di stato di intossicazione cronica da uso di stupefacenti senza alcuna argomentazione specifica e, soprattutto, senza il necessario richiamo specifico degli elementi probatori sui quali basare tale precisa condizione patologica. Pertanto, nessun obbligo di motivazione sussisteva in capo al giudice di secondo grado, non avendo il motivo esplicitato le ragioni della doglianza che comunque anche in sede di ricorso per cassazione viene proposta sulla base di valutazioni peritali che, pur dando atto dell'uso di cocaina, non attestano una condizione di scemata capacità e cronica intossicazione. 2. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma [dell'art. 606 c.p.p.](#), comma 3; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto [dell'art. 616 c.p.p.](#), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 2.000,00.

2.1. Il tipo di reato impone l'adozione di cautele in caso di diffusione del presente provvedimento.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila alla Cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del [D.Lgs. n. 196 del 2003](#), art. [52](#), in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2020